

Chiarimento sull'articolo 10, comma 2 (Informazioni al revisore legale) del Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018 in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico (SFCR).

E' stato chiesto a questa Autorità se sia possibile eliminare o ridurre il limite temporale di quindici giorni entro il quale l'impresa deve mettere a disposizione dei soggetti incaricati della revisione esterna la relazione SFCR approvata dall'organo amministrativo. Tale termine è previsto dall'articolo 10, comma 2 (Informazioni al revisore legale) del Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018, concernente la revisione esterna dell'informativa al pubblico (SFCR).

L'Istituto ritiene che sia possibile ammettere una deroga, limitatamente alla riduzione del termine di cui all'art. 10, comma 2, del citato Regolamento IVASS n. 42/2018. Tuttavia, considerata la *ratio* della norma – volta a tutelare la società incaricata di svolgere la revisione esterna e, in particolare, ad assicurare che l'attività di revisione possa avvenire in un contesto temporale coerente con la complessità dei compiti del revisore – la riduzione del termine di quindici giorni è ammessa soltanto al ricorrere di entrambe le fattispecie seguenti:

- in casi eccezionali, laddove sussistano motivate ragioni, che devono comunque essere comunicate all'Istituto contestualmente all'invio del SFCR;
- sulla base di un accordo esplicito tra le parti, nel quale devono essere riportate le motivate ragioni di cui al punto precedente.

Al fine di consentire comunque al revisore di espletare il proprio incarico in modo efficace, il nuovo termine stabilito dalle parti interessate **non dovrà essere inferiore** a **sette** giorni.

Alla prima occasione utile, l'Istituto integrerà l'articolo 10 del Regolamento n. 42/2018 al fine di includere la deroga tra le disposizioni ivi recate.